

Allegato "B" al repertorio n. 726/372

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, secondo gli intendimenti espressi dal signor Giuseppe Fontana Daccò nel testamento olografo in data 25 giugno 1957, una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE GIOVANNI MUNARI E.T.S.”.

Articolo 2 - FINALITÀ

La fondazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale: l'attuazione di iniziative di pubblica utilità e, in particolare, l'assistenza a persone anziane e bisognose residenti nel territorio del Comune di Gazzada Schianno.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- i)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ii)** interventi e prestazioni sanitarie;
- iii)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- iv)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017.

La fondazione potrà raggiungere il proprio scopo mediante:

- la predisposizione e l'organizzazione di strutture idonee all'ospitalità, anche permanente;
- la predisposizione di servizi di assistenza anche domiciliare;
- la ricerca e la formazione di volontari per la esecuzione dei servizi;
- la predisposizione di servizi di accompagnamento e sostegno;
- la predisposizione e l'organizzazione di attività culturali.

La fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui ai precedenti punti e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 400/1988.

La Fondazione esaurisce la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 4 - SEDE

La fondazione ha sede in Gazzada Schianno, via Matteotti n. 13/A.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede nell'ambito del Comune della sede della fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento anticipato della fondazione.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei componenti degli organi della fondazione, per i loro rapporti con la fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione del valore di euro 53.781,16 (cinquantatremila settecentoottantuno virgola sedici);
- dai beni di titolarità della fondazione;
- dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni;
- da contributi privati e pubblici;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da raccolte di fondi.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico

o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della fondazione.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche nella fondazione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), del D.lgs. n. 117/2017;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti

del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 117/2017.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di otto membri.

Sono componenti di diritto del consiglio di amministrazione:

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Gazzada Schianno, o un suo delegato;
- due rappresentanti del Consiglio Comunale, uno scelto dalla maggioranza e uno scelto dalla minoranza, nominati dal Sindaco secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.

Sono ulteriori componenti del consiglio di amministrazione, per il caso in cui vengano nominati dai soggetti infra individuati:

- un membro nominato dalla Caritas presso le Parrocchie di Gazzada Schianno;
- due membri nominati dagli Oratori parrocchiali di Gazzada e di Schianno;
- un membro nominato dalle Associazioni degli Anziani di Gazzada Schianno;
- un membro nominato dal gruppo dei Volontari formati dalla presente fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere, stante lo scopo della fondazione, la partecipazione dell'assistente sociale del Comune di Gazzada Schianno alle proprie adunanze.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

La perdita della qualità prevista per assumere la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione comporterà anche la decadenza della carica. Ciascun componente continuerà, tuttavia, a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del suo sostituto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla nomina, al suo interno, di:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;

- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- predispose la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le adunanze dell'organo amministrativo per le quali non sia richiesta la verbalizzazione notarile;
- cura la tenuta dei libri della fondazione.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;
- cura la tenuta della contabilità dell'ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Articolo 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per cinque esercizi finanziari.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 15 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Per il caso in cui l'adunanza del consiglio di amministrazione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, secondo quanto infra previsto, nell'avviso di convocazione non sarà indicato il luogo della riunione, ma saranno fornite le istruzioni per il collegamento.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) che sia

consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 18 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro incarico.

Articolo 19 - CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il consiglio di amministrazione può inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il consiglio di amministrazione della fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 22 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'organo amministrativo per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 23 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Articolo 24 - LIBRI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture prescritte nei precedenti articoli 22 e 23 del presente statuto, la fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi della fondazione.

I predetti libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperimenta la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 117/2017, devolve il

patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.lgs. n. 117/2017.

Firmato:

Marco Maffiolini

Virginio Bonomi

Certifico io sottoscritto Virginio Bonomi, Notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, utilizzando la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certificato n. 2277).

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del C.A.D., la produzione della presente sostituisce quella dell'originale.

Varese, 7 giugno 2024